

**MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO REGIONALE A
SOSTEGNO DELLA QUALITÀ E DELLA TRACCIABILITÀ DELLE PRODUZIONI
AGRICOLE DELLA REGIONE ABRUZZO – L.R. n.6/2012 -**

Art.1 - Istituzione

Ai sensi del CAPO III Art. 4 della L.R.13 gennaio 2012, n.6, è istituito il Comitato Tecnico regionale per il sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della regione Abruzzo, di seguito denominato CT;

Il Comitato Tecnico dura in carica 5 anni, in coincidenza della durata della legislatura regionale.

Art.2 - Funzione

Il CT svolge funzione consultiva e di supporto tecnico-scientifico sulla valutazione delle proposte di disciplinari di produzione pervenute alla Direzione Politiche Agricole.

Il CT esprime un parere motivato sulle singole proposte di disciplinare sulla base dei seguenti criteri di giudizio, utilizzati come griglia operativa per proprie decisioni:

- a. Controlla se il disciplinare presentato attiene ad un Prodotto/Servizio ricompreso nella classificazione internazionale dei prodotti/servizi previsti nel CAPO I art. 1 comma 3 della L.R. n.6/2012 e nel regolamento d'uso del marchio collettivo comunitario approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 879 del 17 dicembre 2012.
- b. Valuta se i requisiti previsti nei disciplinari di produzione dei prodotti/servizi presentati, posseggono caratteristiche "distintive" più restrittive rispetto a quelle imposte dalla normativa vigente per prodotti della stessa categoria.
- c. Valuta se le caratteristiche possedute dai prodotti/servizi sono oggettivamente "misurabili" e "verificabili".
- d. Valuta se le caratteristiche possedute dai prodotti/servizi sono riconoscibili ed identificabili dal consumatore finale.

Il CT ha inoltre il compito di:

- a. esprimere un parere sui costi medi per azienda, stimati dalla struttura di audit, relativi alle verifiche previste nel piano dei controlli allegato ai disciplinari di produzione;
- b. valutare l'andamento generale del marchio e del relativo uso;
- c. proporre iniziative e programmi di sviluppo e di promozione del marchio;
- d. proporre l'applicazione di sanzioni secondo le modalità previste dal regolamento d'uso del marchio collettivo "Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo";

Il Servizio competente in materia, della Direzione Politiche Agricole, provvede a fornire al CT, tutti i dati necessari per esprimere i pareri e le valutazioni di cui sopra.

Art. 3 Composizione

Il CT è composto dai seguenti membri:

1. il Componente la Giunta preposto alle Politiche Agricole, o un suo delegato, con funzioni di coordinatore;
2. un dirigente o funzionario esperto in materia di produzioni di qualità e di sistemi di certificazione individuato dalla Direzione Regionale Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale;
3. un dirigente o funzionario esperto in materia di promozione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari individuato dalla Direzione Regionale Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale;
4. un dirigente o funzionario esperto nella normativa relativa a etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ai fini della sicurezza dei consumatori, individuato dalla Direzione Regionale Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale;

ALLEGATO come parte integrante alla del

berazione n. 315 del 29 APR. 2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dot. Walter Gariani)

[Firma]



5. un dirigente o funzionario responsabile del coordinamento dei servizi di Assistenza Tecnica.
6. un rappresentante designato da ognuna delle quattro Organizzazioni Agricole Professionali maggiormente rappresentate nella regione Abruzzo.
7. due rappresentanti dei consumatori designati dalla Consulta regionale dei consumatori della regione Abruzzo di cui alla L.R. 10 dicembre 2010, n. 53.
8. un funzionario del Servizio competente, con funzioni di segretario.

In relazione ad argomenti da trattare, il Componente la Giunta preposto alle Politiche Agricole, o un suo delegato può, anche su richiesta di uno o più dei componenti, invitare esperti di particolare competenza a partecipare alle riunioni a titolo consultivo.

La nomina dei componenti del Comitato Tecnico spetta al Direttore della Direzione Politiche Agricole, che procede sulla base delle designazioni effettuate dai soggetti sopra indicati. Qualora le figure o le strutture di cui sopra non siano più attive a seguito dei processi di riassetto amministrativo, la Direzione assicura comunque la presenza di esperti in ciascuna settore acquisendo designazioni dalle strutture preposte in quel momento allo svolgimento delle medesime funzioni.

Nel caso che una o più delle strutture interessate non effettuino la designazione, la Direzione provvede alla costituzione del CT limitatamente ai soggetti individuati, purché superiori alla meta dei componenti l'organismo stesso, riservandosi di integrarne la composizione in un secondo momento.

Art. 4 Costituzione e insediamento

Il Servizio competente della Direzione Politiche Agricole, ha la responsabilità di convocare la riunione di insediamento del Comitato Tecnico.

All'insediamento i componenti del CT:

- a. vengono informati sul regolamento d'uso del marchio e sulle procedure di controllo predisposte;
- b. vengono informati sulla conformità alle norme UNI EN ISO per l'elaborazione formale dei disciplinari e sui riferimenti normativi e legislativi relativi al marchio collettivo "Qualità Controllata dalla Regione Abruzzo"


In sede di prima applicazione le assegnazioni devono pervenire alla Direzione Politiche Agricole entro 20 giorni dalla richiesta.

Art. 5 Convocazioni.

Il CT è convocato almeno due volte all'anno dal Componente la Giunta preposto alle Politiche Agricole, o da un suo delegato, che ne coordina i lavori, con avviso comunicato almeno dieci giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione, anche mediante e-mail o fax. I componenti designati convocati sono tenuti a comunicare al competente Servizio della Direzione Politiche Agricole, la conferma di partecipazione alla riunione. In caso di impossibilità del componente designato a partecipare la struttura può indicare un sostituto. L'assenza non giustificata a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dall'incarico e la richiesta alla struttura di una nuova designazione.

Art. 6 Ordine del giorno

Il Componente la Giunta preposto alle Politiche Agricole, o un suo delegato, stabilisce l'ordine del giorno del CT. Integrazioni all'ordine del giorno possono essere richieste dai singoli componenti purché pervengano con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la riunione.



Art. 7 Riunioni

Il CT, convocato nelle forme previste all'art. 5, si riunisce presso la sede dell'Assessorato Agricoltura della Regione Abruzzo e si intende regolarmente costituito in presenza di almeno la metà dei suoi componenti effettivamente nominati. La documentazione oggetto di discussione viene trasmessa ai componenti del CT almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. I componenti che si trovassero nell'impossibilità di partecipare alle riunioni possono inviare memorie scritte e pareri sui punti all'odg di cui sarà tenuto conto nel corso della riunione. Tali memorie e pareri non vengono conteggiati ai fini del calcolo del numero legale. La partecipazione alle riunioni non dà diritto ad alcun rimborso spese né a gettoni di presenza.

Art. 8 Funzionamento

Per una migliore operatività del CT, potranno essere costituiti dei sottogruppi con il compito di approfondire specifiche problematiche prima della discussione in plenaria.

Art. 9 Verbali

Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal coordinatore e dal segretario. Il verbale è inviato ai membri del CT entro i 20 giorni successivi alla data della riunione. I partecipanti possono inviare osservazioni entro 15 giorni lavorativi e trascorso tale termine il verbale si ritiene approvato.

I verbali approvati sono custoditi agli atti nel Servizio competente della Direzione Politiche Agricole e trasmessi per conoscenza all'ufficio audit.

Ogni verbale contiene:

- a. Data e numero del verbale.
- b. Ora in cui si è aperta la riunione.
- c. Ordine del giorno con elenco dei disciplinari e/o delle azioni oggetto di valutazione.
- d. I membri presenti alla riunione e le loro firme.
- e. Un parere motivato sulle singole azioni oggetto di valutazione.
- f. Eventuali espressioni di voto contrari che i componenti vogliono verbalizzare



Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale

Servizio Produzioni Agricole e Mercato
Ufficio Interventi di Mercato

La presente copia, composta di n. 3
facciate è conforme all'originale depositato
agli atti del Servizio.

17 APR. 2013

Ag. C. Del Pittore
del Settore